

OK



Comune di Santa Venerina

Provincia di Catania

CF. 00482350873

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.14 del 9.5.2006

OGGETTO: Rimodulazione regolamento comunale sull'affidamento familiare dei minori.

L'anno duemilasei il giorno nove del mese di maggio alle ore 20.15 e seguenti, nella sede municipale provvisoria presso il centro diurno per anziani si è riunito il Consiglio Comunale regolarmente convocato in adunanza straordinaria.

Risultano presenti all'appello:

CONSIGLIERE	Pres.	Ass.
1 CAVALLARO SEBASTIANO		A
2 FRESTA ANTONINO	P	
3 FRESTA MASSIMO	P	
4 GARUFI ALFIO MARIA	P	
5 LIVERI ORAZIO	P	
6 GIUSA FABIO	P	
7 MARANO GIUSEPPE	P	
8 MAMMINO SALVATORE	P	
8 PATANE' GIUSEPPE	P	
9 PUGLISI LUCA		A
10 PUGLISI ROSA	P	
11 RACITI ALFIO	P	
12 SGROI ALFIO	P	
13 RAPISARDA GIUSEPPE		A
14 STRANO ANTONINO	P	

Presenti 12 assenti 3

Assume la presidenza il Consigliere Dott. Giuseppe Patanè il quale, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta

Partecipa il Segretario comunale dr. Lucio Barbagallo.

E' presente per l'Amministrazione il Sindaco dott. Antonino Ferlito.

Il Presidente del Consiglio prende in esame il terzo punto all'ordine del giorno e invita l'Assessore alla Solidarietà sociale, dr.ssa Patanè, a relazionare in merito all'argomento.

L'Assessore illustra le novità legislative per l'affido temporaneo di minori che è possibile rinnovare per altri due anni. Chiarisce inoltre alcuni dubbi espressi dal Consigliere Sgroi.

Il Presidente invita quindi i presenti a votare ed espletate le operazioni di voto si dà atto del seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 12 Voti favorevoli n. 12 Astenuti 0 contrari 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di delibera ai sensi della Legge regionale 30/2000 dal responsabile dei servizi socio assistenziali:

Visto il parere favorevole espresso in data 28.4.2006 dalla prima commissione consiliare:

Visto l'art. 5 del vigente statuto comunale:

DELIBERA

Approvare la proposta di delibera con annesso regolamento comunale sull'affidamento familiare dei minori che si compone di n. 9 articoli e che allegato al presente verbale ne forma parte integrante e sostanziale.

oooooooooooooooooooo

Ultimate le procedure per l'approvazione del regolamento in oggetto il Presidente, riferendosi alle polemiche sollevate in merito all'interpretazione della L.328, difende l'operato dell'Assessore, sempre teso al miglioramento dei servizi sociali, tenuto conto della professionalità di quest'ultima, che oltre ad essere amministratore è anche un tecnico; invita pertanto al rispetto del lavoro svolto.

Il Consigliere Marano, riferendosi al suo intervento in cui chiedeva i motivi per cui il regolamento finalizzato all'inserimento sociale dei soggetti svantaggiati, già proposto al Consiglio comunale non era stato più adottato, ritiene di non dovere alimentare polemiche ma considera corretto porre domande a chiarimento di dubbi.

A questo punto sorge una contestazione tra i Consiglieri Strano e Puglisi Rosa in merito ad un comportamento di derisione fatto dal Consigliere Puglisi nei confronti del Presidente.

Infine il Consigliere Giusa invita i colleghi, che per motivi vari non possono presenziare alle sedute delle commissioni consiliari, a riferire le loro difficoltà e far sì che con le deleghe le commissioni possano lavorare regolarmente.

Esce il Consigliere Sgroi. Presenti n. 11





COMUNE DI SANTA VENERINA
Provincia di Catania

Allegato alla Delibera C.C. n. 14 del 9-5-2006

Ufficio proponente: Solidarietà Sociale

Oggetto: Rimodulazione Regolamento Comunale sull'affidamento familiare dei minori.

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Premesso che la Legge 4 maggio 1983 n. 184 che disciplina l'affidamento dei minori attribuendo specifiche responsabilità agli enti locali;

-Che la Legge 27 maggio 1991 n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo" all'art. 20 afferma che per ogni fanciullo temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare o che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, il diritto ad una protezione, anche sostitutiva, e ad aiuti speciali dello Stato;

-Che la Legge 28 agosto 1997 n. 285 "Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" è finalizzata alla realizzazione di interventi per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riguardo ai "servizi di sostegno alla relazione genitori-figli", di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali (art. 4);

-Che la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" al capitolo terzo da' disposizioni per la realizzazione di particolari interventi prioritari di integrazione e sostegno sociale (art. 6);

Vista la Legge 28 marzo 2001 n. 149, di modifica alla Legge 4 maggio 1983 n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori";

Viste le direttive interassessoriali – Assessorato Enti Locali / Sanità n. 1274 del 16 giugno 2000 relativa all'adozione internazionale, n. 2763 del 30 luglio 2002 sulla collaborazione fra i servizi sociali e sanitari e protocollo d'intesa tra comuni e azienda USL e n. 1737-3899 del 20 novembre 2003 sulla costituzione e funzionamento dei Centri Affidi Distrettuali;

Vista la direttiva interassessoriale in materia di affidamento familiare – Assessorato della Famiglia / Sanità nn. 320-410 del 17 febbraio 2005;

Vista la Legge n. 10 del 31 luglio 2003 “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia”;

Visto il Decreto 28 febbraio 2005 dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali “Modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento tipo del servizio di affidamento familiare dei minori”;

Ritenuto necessario, alla luce delle vigenti normative in materia provvedere alla rimodulazione del Regolamento Comunale approvato con Delibera C.C. n. 4 del 23 gennaio 1997;

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare la rimodulazione del Regolamento Comunale sull'affidamento familiare dei minori, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Oggetto : Rimodulazione Regolamento Comunale sull'affidamento familiare dei minori.

A- AREA ORGANIZZATIVA II - SERVIZIO II.

Il sottoscritto nella sua qualità di responsabile del suddetto settore esprime parere tecnico FAVOREVOLE - ai sensi dell'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30 sulla proposta di cui all'oggetto.

Santa Venerina li 20/04/2006

Il Dirigente

B- AREA ORGANIZZATIVA III - AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

IL sottoscritto, nella sua qualità, ai sensi dell'art.12 della legge 23/12/2000 n.30 sulla proposta di cui all'oggetto, esprime parere FAVOREVOLE

Santa Venerina li _____

Il Dirigente

Visto ai sensi dell'art. 55 della legge 8 giugno 1990 n° 142, si attesta la copertura finanziaria .

Santa Venerina li _____

Il Dirigente

REGOLAMENTO SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

Art. 1

L'amministrazione comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

Art. 2

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

Art. 3

L'affidamento familiare è disposto dall'amministrazione comunale su proposta del servizio sociale (All. n. 1), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (All. n. 2), ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Il Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l'assenza dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un Affidamento Giudiziario per il quale provvede il Tribunale per i Minorenni con proprio decreto.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido, i tempi di verifica.

Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.



Art. 4

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del Servizio Sociale dei Comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla Direttiva Interassessoriale n. 1737-3899 del 20/11/2003 che definisce i compiti e le funzioni del Centro Affidi distrettuale, dei Servizi Sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Art. 5

Il Comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (All. n. 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad €. 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione ai bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Art. 6

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarati disponibili e per le quali il Centro Affidi Distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- disponibilità e impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Art. 7

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- assicurare una attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;

- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Art. 8

Le famiglie di origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Art. 9

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

Allegato 1

Comune di Santa Venerina

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Vista la proposta di affidamento familiare avanzata dal servizio sociale relativa al minorenato il

a residente/i in

Preso atto dell'assenso manifestato il da

..... genitore (o tutore) sentito il minore che ha

compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di

discernimento. Accertata l'idoneità ad accoglierlo da parte dell'affidatario

..... residente a

Ritenuto che l'affidamento si rende necessario per le seguenti motivazioni:

.....
.....
.....
.....

Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge n. 149/2001, di modifica alla legge n. 184/1983, affida (o prorroga l'affidamento) il minore al

..... dal

al salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in

relazione all'evolversi della situazione. Incarica della vigilanza sull'andamento e del sostegno

.....

con l'obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con periodicità

..... all'autorità affidante. Il comune verserà

all'affidatario un importo mensile pari a €

quale contributo al mantenimento dell'affidato.

..... (Firma del dirigente amministrativo del comune)

Il giudice tutelare, visto il provvedimento sopra esteso, controllata la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo.

..... (Firma del giudice tutelare)



Allegato 2

Comune di Santa Venerina

CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE
(per gli affidamenti amministrativi)

Il sig./La sig.ra abitante in
..... via tel.
..... Il sig./La sig.ra
abitante in via
tel. genitori o tutori del minore

dichiara/dichiarano

di prestare ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della legge n. 149/2001, di modifica alla legge n. 184/83,
il proprio consenso all'affidamento del minore
alla famiglia abitante a
..... via tel.
.....

si impegna/si impegnano

- 1) a rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- 2) a non pretendere alcuna forma di compenso dalle famiglie affidatarie;
- 3) ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche ed a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore, per i quali sarà richiesta autorizzazione al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezione dei casi d'urgenza;
- 4) a rispettare le condizioni previste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate.

..... (data)

(Firma de..... affidant.....)

.....
.....

N.B.: I rapporti economici con gli affidatari sono tenuti esclusivamente dal servizio sociale del comune di residenza della famiglia d'origine del minore.

Allegato 3

Comune di Santa Venerina

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

....I.... sottoscritt.... abitanti a

..... via
..... tel.

si impegna/si impegnano

- a rispettare le condizioni del provvedimento di affido n. del nonché degli artt. 2, 4 e 5 della legge n. 149/2001, di modifica della legge n. 184/1983; - ad accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante; - a favorire i rapporti del minore con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento secondo quanto prescritto; - ad assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferire periodicamente agli operatori del servizio sociale che ha promosso l'affidamento; - a provvedere ai rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche ed alle prestazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale, in termini preventivi, qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore, al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, ad eccezione dei casi d'urgenza. I sottoscritti chiedono la corresponsione della somma stabilita dal comune quale rimborso spese a favore dell'affidato/a che sarà riscossa da..../i sottoscritt.... ogni mese presso corrente n. oppure versato direttamente sul conto banca agenzia

..... (data)

Firma/e
.....

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma.

Il Presidente


Giuseppe Padano

Il Consigliere anziano

Massimo Fresta

Il Segretario comunale

Lucio Barbagnolo



Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal 28/5/06 al 11/6/06 per n. 15 giorni consecutivi col n. 11/4 del registro delle pubblicazioni Dalla residenza municipale 11/6/06

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune dal 28.5.06 al 11.6.06 a norma dell'art.11 della L.R. n. 44 del 3 dicembre 1991, modificato dall'art.127 comma 21 della L.R. 28.11.04, n. 17 e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale, li 12-6-06

Il Segretario comunale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 7-6-06

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1)
- per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale... 12-6-06

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del messo certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale dal 12/6 al 27/6/06 li 25-6-2006

COMUNE DI SANTA VENERINA

Il sottoscritto messo comunale attesta che il presente atto che si compone di 11 fogli è stato affisso all'Albo Comunale dal giorno 12/6/06 al giorno 27/6/06 no 11/4 del registro delle pubblicazioni S. Venerina, li 28/6/06

MESSO COMUNALE
Concetto Strano

IL SEGRETARIO COMUNALE